

**Legge**  
**concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino**  
(del 15 dicembre 2009)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 18 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal e cofirmatari per la modifica del decreto legislativo concernente i giorni festivi del Cantone del 10 luglio 1934 (cui fa riferimento l'art. 25 della legge cantonale sul lavoro);
- visto il messaggio 25 agosto 2009 n. 6255 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1** Oltre alle domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti:

1. Capo d'anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.

**Art. 2** È abrogato il decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.

**Art. 3** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

Pubblicata nel BU **2010**, 46.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 9 febbraio 2010.